



Avviso per Manifestazione di interesse - Procedura negoziata telematica di importo inferiore alla soglia comunitaria nei settori speciali ai sensi degli artt. 114 e ss e 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi ai passeggeri presso il porto di Olbia Isola Bianca, in tre lotti:

- **LOTTO 1 - Servizio di accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli che transitano, sia in arrivo che in partenza dalle navi, dal pontile Isola Bianca di Olbia”;**
- **LOTTO 2 - Servizio di Bus navetta interno all’Area ad accesso ristretto del Pontile Isola Bianca di Olbia dedicato ai passeggeri in arrivo, in partenza, ed in transito;**
- **LOTTO 3 - Servizio di Informazioni a favore dei passeggeri in arrivo, in partenza, ed in transito dal Pontile Isola Bianca di Olbia.**

RISPOSTE AI QUESITI PIÙ FREQUENTI

Quesito n. 1

In relazione alla procedura negoziata telematica di importo inferiore alla soglia comunitaria nei settori speciali ai sensi degli artt. 114 e ss e 36, comma 2, lett. b), per l'affidamento dei servizi ai passeggeri presso il porto di Olbia Isola Bianca, in tre lotti, è stato chiesto di chiarire, relativamente al lotto 2 Servizio di bus navetta, quali servizi possano essere considerati analoghi a quello oggetto di gara e se, in particolare, possa considerarsi analogo un servizio di linea interregionale statale giornaliero, effettuato mediante autobus su itinerari prestabiliti e dietro vendita di titoli di viaggio ad utenza indifferenziata, ovvero anche un servizio di trasporto pubblico locale.

Quesito n. 1 – Risposta

In via preliminare deve evidenziarsi che non possono essere anticipate determinazioni che saranno di competenza del/la Seggio/Commissione di gara all'uopo nominato/a. Ciò posto, la giurisprudenza di settore ha evidenziato che la locuzione “servizi analoghi” non s'identifica con “servizi identici”.

Segnatamente, il Consiglio di Stato, (ex multis sez. V, 31/05/2018, n. 3267) ha ancora di recente affermato che “Laddove la lex specialis chieda ai partecipanti di documentare il progresso svolgimento di “servizi analoghi”, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto nè ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione “servizi analoghi” non s'identifica con “servizi



identici". Tuttavia va valorizzata la contestuale affermazione giurisprudenziale secondo cui occorre ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando (così Cons. Stato, V, 6 aprile 2017, n. 1608; in termini anche Cons. Stato, V, 28 luglio 2015, n. 3717 e 25 giugno 2014, n. 3220); vale a dire che, pur rilevando l'identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni (Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2227), nonché della tipologia e dell'entità delle attività eventualmente coincidenti. (così Cons. Stato, Sez. V, 6/4/2017, n. 1608; in termini anche Cons. Stato, Sez. V, 28/7/2015, n. 3717 e 25/6/2014, n. 3220)".

Il Responsabile Unico del Procedimento

Luca REBUTTI

